

TRIBUNALE DI ROMA XVIII SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/05/2023, ha pronunciato il presente

DECRETO

nel procedimento ex art. 6 del d.lgs 18 agosto 2015 n. 142 iscritto al n. 24555/2023 del Ruolo Generale,

vista

l'istanza pervenuta in data 13/05/2023 alle ore 12:30 con la quale la Questura di Roma, Ufficio immigrazione, ha chiesto '...ai sensi degli artt. 28 e 28 bis del D.Lgs. nr. 25/08 modificato dal D.Lgs. 18/08/2015 nr. 142 [...] la convalida della misura indicata in oggetto applicata in data 11/05/2023 dal Questore di Roma';

preso atto

che la misura di cui è chiesta la convalida è indicata nel '...provvedimento di trattenimento presso questo C.P.R. emesso dal Questore di Roma a carico del cittadino extracomunitario' OMISSIS;

premesso

che dagli atti trasmessi dalla Questura contestualmente all'istanza di convalida emerge:

che OMISSIS è stato destinatario, in data 09/05/2023, di un provvedimento con il quale il Prefetto di Roma ne ha decretato '...l'espulsione dal territorio nazionale' in quanto irregolare sul territorio italiano;

che a seguito del predetto provvedimento in data 09/05/2023 è stato disposto dal Questore di Roma ai danni del OMISSIS il trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Roma - Ponte Galeria;

che la misura del trattenimento è stata convalidata dal Giudice di Pace di Roma in data 11/05/2023;

che nelle more OMISSIS ha manifestato la volontà di proporre domanda di protezione internazionale;

che la Questura di Roma ha disposto, in data 11/05/2023, il trattenimento del medesimo ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 18 agosto 2015 n. 142 in quanto '...l'attuale presentazione di una domanda di protezione internazionale, per le circostanze di tempo e di luogo, appare pretestuosa ed unicamente finalizzata a ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento';

che le ragioni di tale domanda sono state esplicitate nel corso dell'audizione tenutasi in sede di convalida all'udienza del 14/05/2023;

rilevato

in punto di diritto, in via assorbente di ogni altra considerazione, che, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del d.lgs 18 agosto 2015 n. 142, '...quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'art. 14 comma 5 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 si sospendono e il Questore trasmette gli atti al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea per la convalida del trattenimento';

che l'articolo 26 del d.lgs 28 gennaio 2008 n. 25 individua le modalità di presentazione della domanda di protezione internazionale articolandole in due fasi, consistenti, l'uno, nella manifestazione di volontà del richiedente asilo di formulare tale domanda e, l'altra, nella sua formalizzazione attraverso la redazione del modello C3, che deve intervenire di norma entro tre giorni dalla manifestata volontà;

che il combinato disposto delle norme in esame conduce a ritenere che la sospensione dei termini del trattenimento ex art. 14 comma 5 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 operi soltanto a far data dalla formalizzazione della domanda di protezione internazionale (la quale per scelta del richiedente asilo, in caso di ripensamento successivo ad un'iniziale manifestazione di volontà, potrebbe anche non sopraggiungere);

che dunque il lasso temporale corrente tra la manifestazione di volontà di presentare la domanda di protezione internazionale e la redazione del modello C3 deve intendersi a tutti gli effetti coperto dal trattenimento ex art. 14 comma 5 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286;

che conseguentemente soltanto a seguito della formalizzazione della domanda il Questore, laddove intenda disporre un nuovo trattenimento in forza dei presupposti di cui all'art. 6 del d.lgs 18 agosto 2015 n. 142, potrà adottare un nuovo decreto;

che, nel caso di specie, il decreto di trattenimento ai sensi di quest'ultima disposizione riporta che '...la richiesta di protezione internazionale del predetto cittadino straniero sarà compiutamente formalizzata nei termini previsti dalla legge';

che pertanto il trattenimento ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 18 agosto 2015 n. 142 disposto in data 12/05/2023 deve intendersi adottato senza la preventiva formalizzazione della domanda, e quindi in difetto dei presupposti di legge;

p.q.m.

visto l'art. 6 del d.lgs 18 agosto 2015 n. 142, non convalida il trattenimento di OMISSIS dal Questore di Roma in data 11/05/2023.

Si comunichi.

Roma, 15/05/2023.

il Giudice

dott. Marco Giuliano Agozzino